

14319/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - T

pr

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Lucio Luciotti	Presidente
Dott. Michele Cataldi	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Giuseppe Lo Sardo	Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Delli Priscoli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto

IRPEG IRES
ACCERTAMENTO

Ud. 23/3/2021 CC

R.G.N. 35372/2019

Rep.

Non 14319

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35372/2019 R.G., proposto

DA

l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

la "T _____", con sede in _____ (PV), in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sances, con studio in Lecce, e dall'Avv. Sergio Patrone, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16 aprile 2019 n. 1797/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi

2670

dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 marzo 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE:

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16 aprile 2019 n. 1797/05/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative all'anno 2009 (con i relativi accessori), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "T. _____" avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia il 3 ottobre 2018 n. 439/03/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con la contribuente fosse necessario. La "T. _____" si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere

stata erroneamente ritenuta dal giudice di appello la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente ai fini della validità dell'avviso di accertamento.

RITENUTO CHE:

1. Anzitutto, si deve disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa deduzione delle affermazioni o statuizioni della sentenza impugnata in contrasto con le norme asseritamente violate.

1.1 Nella specie, la ricorrente ha sufficientemente assolto l'onere di indicare le norme di legge di cui si intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che sono state richiamate al fine di dimostrare il contrasto col precetto normativo, pur non trascrivendone i passi testuali, ma sintetizzandone e vagliandone le argomentazioni pertinenti (in linea con l'orientamento di questa Corte - da ultima: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).

1.2 Per il resto, il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi "*non armonizzati*" (come l'IRES e l'IRAP), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. "*a tavolino*", senza che, peraltro, l'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 possa essere interpretato nel senso che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica possa essere equiparata a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, negli uffici dell'amministrazione (così: Cass., Sez.

6⁻⁵, 21 novembre 2017, n. 27646; Cass., Sez. 6⁻⁵, 14 marzo 2018, n. 6219; Cass., Sez. 6⁻⁵, 10 luglio 2018, n. 18103; Cass., Sez. 6⁻⁵, 30 ottobre 2018, n. 27732).

2. Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere di provare il requisito dell'urgenza per invocare l'esonero dall'osservanza del termine dilatorio, laddove la stessa necessità del contraddittorio endo-procedimentale era esclusa in radice dalla natura meramente cartolare dell'accertamento fiscale.

3. Pertanto, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 23 marzo 2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Lucio Luciotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0901

25 MAG. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Grazia Di P...
